

**FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO**

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER LA RACCOLTA PUBBLICITARIA
SUL MENSILE UFFICIALE DELLA POLIZIA DI STATO
POLIZIAMODERNA**

FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

PREMESSA

Il presente Capitolato definisce le condizioni e le modalità di svolgimento dei servizi e costituisce parte integrante del contratto del _____, stipulato dal Fondo di Assistenza per il Personale della P.S. Ente di Diritto Pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di seguito denominato "Editore", e la ditta _____, in seguito indicata come "Concessionaria".

- 1.1 Rappresentante per il Fondo di Assistenza** - Il Fondo di Assistenza/Editore è rappresentato per le attività oggetto del presente Capitolato dal Direttore della Redazione a cui fa capo il Comitato di Redazione mediante il quale svolgerà la funzione di controllo sulle attività del Concessionario indicate nel presente Capitolato.
- 1.2 Rappresentante per l'Impresa** – L'impresa/Concessionaria deve nominare e comunicare al Fondo di Assistenza per il Personale della P.S. entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, un proprio responsabile qualificato, per assicurare che il servizio sia svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti.

ART. 1

(Oggetto dell'appalto)

L'appalto ha per oggetto la promozione dei contratti di vendita degli spazi pubblicitari della testata "PoliziaModerna", da svolgersi secondo le modalità di cui al presente capitolato e del contratto di concessione pubblicitaria.

ART. 2

(Modalità di esecuzione delle prestazioni)

Per l'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato la Concessionaria si avvarrà della propria rete di vendita, stabilendo rapporti commerciali con le agenzie pubblicitarie, i clienti pubblici e privati, le istituzioni italiane ed estere, proponendo le azioni di marketing necessarie ad attrarre sempre più investitori pubblicitari. La concessionaria deve, altresì, elaborare ogni forma pubblicitaria all'interno del periodico che possa produrre nuovi bacini di utenza pubblicitaria. La Concessionaria è l'unico interlocutore sia dei clienti italiani che esteri dell'Editore, fatta eccezione per i clienti o gli operatori direzionali che saranno indicati al momento della sottoscrizione del contratto di concessione e che non potranno superare nel numero il 10% degli inserzionisti del mese precedente.

Ogni forma di pubblicità deve preventivamente essere approvata dal Direttore responsabile. Analogamente, ogni intervento pubblicitario deve essere coerente con la linea editoriale del periodico e i clienti, pubblici e privati, devono possedere requisiti etici e morali non in contrasto con la funzione e gli obiettivi istituzionali della Polizia di Stato (mission). La Concessionaria deve, altresì, possedere al suo interno una efficiente organizzazione tecnica in grado di assistere i clienti per l'ideazione e realizzazione di pagine pubblicitarie e/o di iniziative speciali.

Relativamente ad ogni anno solare, le tariffe di listino e le politiche commerciali, devono essere concordate tra l'editore e la concessionaria nel mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la campagna di vendita degli spazi. Alla concessionaria è data la facoltà di stabilire, in accordo con l'editore, gli sconti e le condizioni dei contratti pubblicitari

FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

con la clientela. Ove prevista la clausola del minimo garantito in sede di offerta, gli sconti praticati dovranno comunque consentire il rispetto della citata condizione economica.

Il tetto pubblicitario all'interno del periodico non dovrà superare il massimo del 30% della foliazione della rivista. Salvo specifiche autorizzazioni del Direttore Responsabile.

La Concessionaria provvederà alla fatturazione, all'incasso e al pagamento dell'I.V.A. di tutti gli avvisi pubblicitari e di quanto altro sia stato inserito a pagamento nella testata e su eventuali inserti e supplementi, e presenterà ogni mese il rendiconto economico all'Editore insieme alla copia dei singoli contratti emessi per le inserzioni e delle relative fatture agli inserzionisti.

L'azienda aggiudicataria può dare mandato a sub agenti regionali o locali per la ricerca di clienti pubblici e privati. La responsabilità civile e penale del rapporto tra i sub agenti e la concessionaria è esclusivamente a carico dell'azienda aggiudicataria.

Eventuali agenti e/o sub-agenti che hanno rapporti con i clienti devono essere in possesso di indiscussi requisiti etici e morali e senza alcuna eventuale pendenza penale.

Il compenso dovuto all'editore sarà al netto del ristorno dovuto alle agenzie pubblicitarie.

Oltre a quanto stabilito in precedenza, sono a totale carico della Concessionaria, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio dell'Editore non risultassero eseguiti conformemente a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente all'Editore ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Rimangono, inoltre, a carico della Concessionaria tutte le spese relative alla produzione pubblicitaria.

ART. 3
(Funzione di vigilanza)

La vigilanza sul ciclo di pubblicazione è affidata al "Rappresentante" per il Fondo di Assistenza, di cui al precedente punto 1.1 della Premessa che ha l'obbligo di informare tempestivamente il Fondo di Assistenza di tutti gli inadempimenti di cui ai successivi punti.

Al Rappresentante devono essere tempestivamente comunicate, anche verbalmente, con successiva formalizzazione scritta, eventuali inadempienze e motivi di lamentela.

Egli provvede, nel caso il Concessionario durante lo svolgimento del servizio dia motivo a rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, a notificare quanto prima e comunque entro le ventiquattrore successive, una formale diffida, nelle forme previste dall'art. 5 del contratto, senza pregiudizio per l'applicazione delle penalità.

I controlli posti in essere dal committente devono intendersi indipendenti da qualsiasi altra forma di "controllo di qualità e/o autocontrollo" effettuato dal Concessionario, anche in esecuzione del presente Capitolato.

Il Fondo di Assistenza si riserva la facoltà di eseguire e/o fare eseguire tutti quei controlli che dovesse ritenere opportuni per il regolare svolgimento del servizio, anche attraverso gli Organi competenti previsti dalle vigenti normative del settore.

FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

ART. 4

(Oneri e obblighi diversi a carico del committente, responsabilità della Concessionaria)

Sono a carico della Concessionaria gli oneri ed obblighi che seguono comprese le spese conseguenti:

- osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'appalto.
- impiegare, per le attività dell'appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico lavoro e tali comunque da permettere ai vari addetti di conoscere il funzionamento delle apparecchiature e dei componenti che saranno chiamati a gestire per i servizi oggetto dell'appalto. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche.
- produrre copia della polizza di assicurazione RC per danni e verso terzi contro gli incidenti di tutti i servizi appaltati, dall'inizio degli stessi fino al termine finale.

La Concessionaria è obbligata a fornire, ad ogni richiesta dell'Editore, tutte le documentazioni attestanti gli adempimenti riportati in precedenza.

ART. 5

(rinvio)

Per tutto ciò non disciplinato dal presente capitolato si rimanda alle disposizioni relative:

- alla legge ed al regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- alle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi;
- al codice civile ed alle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni del contratto e del presente capitolato;
- alla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- alla legge 7 marzo 2001, n. 62 – Nuove norme sull'editoria e nuove norme sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416.